

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1485**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

---

Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili  
ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, la norma è diretta ad escludere effetti indiretti di retroattività determinati dalla formulazione finale della disposizione, come successivamente modificata dal decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per effetto della modifica contenuta nel presente disegno di legge, per i fabbricati strumentali acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, il fondo di ammortamento dedotto in precedenza sarà riferito proporzionalmente al costo del terreno e al costo della costruzione che insiste sullo stesso, mentre in precedenza era previsto che il fondo fosse imputato prioritariamente al costo del fabbricato. In sostanza il fondo di ammortamento viene riferito pro-quota distintamente al terreno e al fabbricato.

La modifica della norma ha, evidentemente, riflessi positivi per le imprese anche in riferimento agli immobili acquisiti in *leasing* mediante contratti stipulati antecedentemente al 2006.

La norma di cui all'articolo 2 costituisce provvedimento attuativo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, che ha predisposto uno specifico accantonamento di fondo globale in relazione agli oneri derivanti dal decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, nella causa C-228/05 in materia di indetraibilità dell'IVA.

Essa prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione delle istanze di rimborso IVA previste dal citato decreto-legge n. 258 del 2006.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come successivamente modificato dal decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con il seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.».

La disposizione è diretta a modificare il testo normativo eliminando gli aspetti di retroattività.

In tale modo si pone rimedio agli effetti derivanti dalla formulazione finale della norma, che risulta particolarmente penalizzante per i contribuenti.

In particolare viene meno la previsione secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.

La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione – basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento – in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto.

Di conseguenza, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica.

La disposizione di cui all'articolo 2 autorizza la spesa annua di 5.700 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009, per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA previste dal citato decreto-legge n. 258 del 2006.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al fondo speciale di conto capitale della legge finanziaria 2007.

L'importo complessivo di cui viene autorizzata la spesa nel triennio 2007-2009 (milioni 17.100), pari alla somma stanziata sul predetto Fondo speciale, corrisponde sostanzialmente all'ammontare massimo teorico dei rimborsi in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ammortamento fabbricati)*

1. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia  
di rimborsi IVA auto)*

1. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



